



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. **838** del **15 / 11** /2013

OGGETTO: Dipendente Schirru Serenella - Nuovo inquadramento contrattuale.

L'anno duemilatredici, il giorno **15** del mese di **Novembre** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL Direttore Generale
Dr. Salvatore Piu**

- VISTI** il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le Leggi Regionali n° 10/2006 e n° 3/2009 nonché il DPCM 19/07/1995 modificato ed integrato dal DPCM 31/05/2001.
- PRESO ATTO** che la G.R. con provvedimento deliberativo n° 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della ASL di Sanluri al dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011.
- PREMESSO**
- che con la deliberazione n. 146 del 27/06/2011 è stato affidato alla Ditta ISSOS SERVIZI il servizio di consulenza finalizzato alla ottimizzazione del sistema di gestione delle risorse umane di cui al D.Lvo n. 150/2009.
 - che in relazione al servizio commissionato alla Ditta ISSOS è stata prevista, tra le altre, l'area di intervento finalizzata all'inquadramento di tutto il personale dipendente della dirigenza e del comparto, attività supportata da una procedura software dedicata che gestisce gli inquadramenti.
- DATO ATTO** che in fase di revisione dell'inquadramento contrattuale del dipendente Schirru Serenella è stato rilevato che al medesimo, a seguito progressione verticale di carriera ai sensi dell'art. 12, c. 2 ccnl 20/09/2001 (giusta deliberazione n. 104 del 20.01.2003 e contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 31.01.2003) è stata attribuita una fascia retributiva superiore, fascia 1, rispetto a quella di spettanza, fascia 0;
- CONSIDERATO** che conseguentemente anche i successivi passaggi di fascia e/o categoria sono stati influenzati dal suddetto inquadramento;
- EVIDENZIATO** che per quanto sopra si rende necessario procedere al nuovo inquadramento individuale anche se il medesimo, allo stato, non dà luogo alla collocazione in una fascia economica inferiore;
- ATTESO** che con nota n.12515 del 15.04.2013 al dipendente è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- RICHIAMATO** l'art. 31, comma 10 del ccnl 7 aprile 1999, il quale ha stabilito che *"in caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito - la indennità di cui all'art.30, comma 5. Non si dà luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento"*;
- RICHIAMATO** altresì l'art. 23 del ccnl 19 aprile 2004, il cui comma 6 ha precisato che: *"nel caso in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale*

residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, Il biennio economico 2000 – 2001, ove si sia verificato il caso”;

VISTA la nota ARAN prot. n. 14592 del 02.04.2012 avente ad oggetto “*quesito in merito alla progressione verticale del personale del comparto a norma dell’art. 16 e 17 del CCNL 07/04/1999 e dell’art. 12 e s.m.i. CCNL 21/09/2001*” in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla problematica citata;

VISTO inoltre l’orientamento applicativo ARAN relativo all’art. 12 del CCNL II biennio 20 settembre 2001;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario**

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa

DI DISPORRE l’inquadramento individuale del dipendente Schirru Serenella così come risultante dall’allegata scheda relativa all’applicazione dei CCNL nella medesima citati.

DI ADOTTARE gli eventuali successivi atti che si rendessero necessari a seguito del presente provvedimento alla luce di quanto comunicato con nota di avvio del procedimento n. 12515 del 15.04.2013 richiamata in premessa.

DI DEMANDARE al servizio risorse umane gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. PAOLO CANNAS

IL DIRETTORE SANITARIO
DR. ANTONIO FARCI

IL DIRETTORE GENERALE
DR. SALVATORE PIU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
DR.SSA M. FANNI PITTAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Novembre 2013 e che resterà in pubblicazione per 1 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 15 Novembre 2013 con prot. n.6759



La segreteria generale

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--